

Consiglio di Stato – Sez. IV[^] – Sentenza n. 6396 del 1° ottobre 2004

Gli spettacoli d'arte varia costituiscono una pratica ulteriore rispetto agli intrattenimenti autorizzabili dal comune e il nullaosta ministeriale necessario per l'esercizio di queste attività ha profili funzionalmente autonomi.

Nel caso sottoposto all'esame del collegio, a un titolare di un pubblico esercizio era stato negato il nullaosta di agibilità necessario per l'esercizio di un night club ai sensi del decreto 153/1938. Avverso questo provvedimento l'interessato proponeva ricorso al T.A.R. che annullava la determinazione ministeriale. Secondo i giudici di primo grado, infatti, «sarebbe illegittimo il diniego di rilascio del nullaosta medesimo con riferimento a una asserita carenza, in capo al titolare dell'esercizio, di requisiti soggettivi, idonei a garantire un lecito, regolare e corretto uso dell'autorizzazione, requisiti il cui accertamento sarebbe demandato alla diversa fase dell'istruttoria preliminare ai fini del rilascio della licenza prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S.». Il Consiglio di Stato è pervenuto a conclusioni difformi. Secondo il collegio «invero, gli spettacoli d'arte varia costituiscono certamente un plus rispetto all'attività di esercizio già autorizzata dal comune.

L'attività di pubblico spettacolo è attività diversa e aggiuntiva rispetto alla gestione di un 'night club' e allora, il relativo nullaosta di agibilità, pur non connotandosi a guisa di autorizzazione complementare alla licenza di esercizio, si caratterizza comunque secondo profili funzionalmente autonomi in ragione di quel 'quid pluris' che il consentito spettacolo introduce nel quadro di intrattenimento del locale. Per ciò stesso, l'attività considerata rimane valutabile sotto l'aspetto della incidenza aggiunta sul pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, e si correla, di conseguenza, a un ulteriore giudizio in ordine alla personalità del titolare della licenza di esercizio con riferimento anche a tali profili aggiuntivi. I giudici di palazzo Spada hanno quindi accolto il ricorso proposto dalla presidenza del consiglio dei ministri confermando la legittimità del diniego ministeriale precedentemente impugnato dall'interessato.